

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2264 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 2021****che modifica il regolamento (CEE) n. 3649/92 per quanto riguarda le note esplicative del documento di accompagnamento semplificato per i piccoli produttori indipendenti certificati e autocertificati di bevande alcoliche**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce la forma del certificato di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE del Consiglio ⁽³⁾ che gli Stati membri devono rilasciare ai piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche. Tale regolamento stabilisce inoltre i riferimenti che tali produttori devono inserire nel documento amministrativo per la circolazione delle bevande alcoliche a norma dei capi IV e V della direttiva 2008/118/CE.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione ⁽⁴⁾ definisce il contenuto del documento di accompagnamento semplificato ai fini della circolazione di prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo nello Stato membro di partenza.
- (3) Al fine di comprendere i piccoli produttori indipendenti certificati e autocertificati, è necessario modificare il riquadro 14 e le relative note esplicative del documento di accompagnamento semplificato per la circolazione di bevande alcoliche immesse in consumo.
- (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3649/92.
- (5) L'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata al 1° gennaio 2022 al fine di allinearsi all'applicazione delle misure nazionali adottate per il recepimento della direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3649/92 è così modificato:

- 1) Il riquadro 14 del documento di accompagnamento semplificato è sostituito dal seguente:

«14 Certificati (relativi a certi vini e superalcolici, piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche);»

⁽¹⁾ GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione, del 17 dicembre 2021, recante modalità di applicazione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio per quanto riguarda la certificazione e l'autocertificazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche ai fini delle accise (cfr. pag. 26 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21).

⁽⁴⁾ Regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione, del 17 dicembre 1992, sul documento di accompagnamento semplificato per la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo nello Stato membro di partenza (GU L 369 del 18.12.1992, pag. 17).

⁽⁵⁾ Direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio, del 29 luglio 2020, che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 256 del 5.8.2020, pag. 1).

- 2) alla sezione «2. Singole rubriche» delle note esplicative, il punto 3 del riquadro 14 è sostituito dal seguente:
- «3. Per le bevande alcoliche prodotte da piccoli produttori indipendenti autocertificati, sono aggiunte informazioni a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione (*) qualora venga richiesta l'applicazione di un'aliquota ridotta nello Stato membro di destinazione.

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione, del 17 dicembre 2021, recante modalità di applicazione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio per quanto riguarda la certificazione e l'autocertificazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche ai fini delle accise (GU L 455).»;

- 3) alla sezione «2. Singole rubriche» delle note esplicative, il punto 4 del riquadro 14 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
